

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3383/88 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 1988
che adegua i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati, da ultimo, dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1988, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio in detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con efficacia dal 1° luglio 1988, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 204 del 29. 7. 1986, pag. 5.